

Roma, 26 marzo 2020

Circolare n. 95/2020

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Chiarimenti su proroghe di documenti – Circolare MIT n. 9487 del 24.3.2020.

Con la circolare indicata in oggetto la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha riepilogato in un unico testo i chiarimenti relativi alle proroghe dei diversi documenti abilitativi alla guida tenuto conto dell'emergenza Coronavirus e delle normative governative e di attuazione ministeriale adottate per fronteggiarla.

Pertanto si illustrano di seguito i suddetti termini di proroga.

- Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 in quanto documento di riconoscimento (art.104 del Decreto legge n. 18/2020 – DL *Cura Italia*).

- Le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020 per il trasporto sul territorio nazionale (DM n.106 del 10.3.2020 e art. 103 c.3 del DL n.18/2020).

- I certificati di abilitazione personale, in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103 c.2 del DL n.18/2020).

- I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patenti di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati al 30 giugno 2020 (DM n.108 dell'11.3.2020 e art. 103 c.3 del DL n.18/2020).

- Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate senza necessità dei suddetti attestati (art. 103 c.2 del DL n.18/2020).

- I certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103 c.2 del DL n.18/2020).

- Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103 c.2, del DL n.18/2020).

- Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (art.103 c.1 del DL n.18/2020).

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [89/2020](#), [86/2020](#) e [71/2020](#)
[Allegato uno](#)
Gr/gr